

PROTOCOLLO PER L'INSERIMENTO IN ATTIVITÀ SPORTIVE DI MINORI E GIOVANI ADULTI SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO PENALE

tra

Tribunale per i Minorenni di Roma

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma Centro di

Giustizia Minorile per il Lazio, l'Abruzzo ed il Molise

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma

(promotore del presente Protocollo)


Comitato Regionale Coni Lazio

Le parti firmatarie:

- Il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Roma, Dott.ssa Alida Montaldi
- Il Procuratore della Repubblica f.f. presso il Tribunale per i Minorenni di Roma.
Dott.ssa Emilia De Bellis
- Il Dirigente del Centro per la Giustizia Minorile per il Lazio, Abruzzo e Molise,
Dott.ssa Fiammetta Trisi
- Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, Avv. Antonino Galletti
- Il Presidente Regionale del C.O.N.I. Lazio, Dott. Riccardo Viola

Premesso

- che il D.P.R. n. 448/88 detta le disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni ed il D.Lgs. n. 272/89 delinea le forme organizzative ed attuative affinché esso si realizzi, attraverso gli organi del Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità;
- che il capo III del D.P.R. n. 448/88 disciplina la definizione anticipata del procedimento e il giudizio in dibattimento (artt. 25-35);
- che in particolare l'art. 28 del D.P.R. n. 448/88 prevede la sospensione del processo e la messa alla prova del minorenne per un periodo non superiore a tre anni quando si procede



per reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 12 anni; negli altri casi di reati per un periodo non superiore ad un anno. Con l'ordinanza di sospensione il Giudice affida il minorenni ai Servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno e giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenni con la persona offesa del reato. La sospensione può essere revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte;

- che l'art. 29 del D.P.R. n. 488/88, rubricato *Dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova*, dispone che, decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa l'udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato se, alla luce del comportamento del minorenni tenuto durante il periodo di messa alla prova, e dell'evoluzione della personalità dello stesso, la prova ha dato esito positivo;
- che il D.Lgs. N. 272/89 "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Decreto del Presidente della Repubblica del 22/9/88 n. 448, recante disposizioni sul processo penale minorile a carico di imputati minorenni, all'art. 27 disciplina la "sospensione del processo e messa alla prova";
- che la L. n. 328/2000, Legge quadro per il sistema integrato di interventi e servizi sociali, all'art. 1, comma 4 "*riconosce e agevola il ruolo degli organismi non lucrativi d'utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato degli organismi di cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale...*" con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore della programmazione, della organizzazione e della gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- che la L. n. 354/75 e il DPR 230/2000 recanti rispettivamente "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà e successive modifiche, ed il trattamento penitenziario, nonché il DPR 448/88 e il D.lgs 272/89 norme di attuazione di coordinamento e transitorie del DPR 488/88, riconoscono quale elemento

2

fondamentale del trattamento l'offerta, interventi e attività volti a sostenere gli interessi umani, culturali e professionali dei soggetti del circuito penale, ispirandosi ai valori della Convenzione dell'89 dei diritti dei fanciulli e degli adolescenti;

- che il D.Lgs. N. 121/18 "Disciplina della esecuzione della pena nei confronti dei condannati minorenni" all'art. 1 punto 2 statuisce *"l'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità deve favorire percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime del reato. Tende altresì a favorire la responsabilizzazione l'educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del minorenne, la preparazione alla vita libera, l'inclusione sociale e a prevenire la commissione di ulteriori reati, anche mediante i percorsi di istruzione, di formazione professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile ed attività di utilità sociale, sportive e di tempo libero"* e l'art. 3 punto 2 del D.Lgs. n. 121/18 statuisce che le attività di cui al comma 1 (attività di utilità sociale anche a titolo gratuito o di volontariato) *sono svolte compatibilmente con i percorsi di istruzione e formazione professionale, le esigenze di studio, di lavoro, di famiglia e di salute del minorenne e non devono mai compromettere i percorsi educativi in atto.*;
- che la L. n. 176/91 ratifica e pone in esecuzione la Convenzione sui diritti dei fanciulli del 1989. In essa, l'art. 37, al punto 3) dispone che *"ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della persona umana ed in maniera da tener conto delle esigenze delle persone della sua età"*.

Tutto ciò premesso




nell'ambito del contesto sistematico in cui l'istituto della messa alla prova dei minori si colloca alla luce della normativa disciplinante la materia, sia sovranazionale che nazionale, ed in particolare:

- della Direttiva UE 2016/800 dell'11 maggio 2016, che disciplina le garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (che i Paesi membri dovranno recepire entro l'11 giugno 2019);
- della *Terza Strategia* del Consiglio d'Europa sui *Diritti dei Minori (2016 – 2021)* del 5 aprile



2017;

- delle *Linee Guida per una giustizia a misura di minore* adottate dal Consiglio d'Europa il 17 novembre 2010;
- delle Regole minime sull'amministrazione della giustizia minorile, varate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione n. 40/33 del 29 novembre 1985;
- degli artt. 3, 5, 6, 8 della C.E.D.U., così come interpretati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo;
- dell'art. 24 della Costituzione, che sancisce, al comma 2: "*La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento*", ed al comma 3: "*Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione*";
- dell'art. 27 della Costituzione, che afferma, al comma 3: "*Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato*", enunciando così, quale principio costituzionale, la funzione educativa della pena;
- dell'art. 31 comma 2 della Costituzione, per il quale la Repubblica protegge la gioventù favorendo gli istituti necessari a tale scopo;
- dell'art. 1 del codice deontologico forense, per il quale l'avvocato tutela in ogni sede, il diritto alla libertà l'invulnerabilità e l'effettività della difesa, assicurando nel processo, la regolarità del giudizio e del contraddittorio; vigilando nell'esercizio del suo ministero sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione e dell'ordinamento della Unione Europea e nel rispetto dei medesimi principi nonché di quelli della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali a tutela e nell'interesse della parte assistita; e che in tal senso le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela dell'affidamento della collettività e della clientela, della correttezza dei comportamenti, della qualità ed efficacia delle prestazione professionale;
- dell'art. 1 della L. n. 247/2012, che al n. 1 statuisce: "*La presente legge, nel rispetto dei principi costituzionali, della normativa comunitaria e dei trattati internazionali, disciplina la professione dell'avvocato*", al punto n. 2, recita "*L'ordinamento forense, stante la specificità della funzione difensiva e*



4

in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta...”;

- dell'art. 11 D.P.R. n. 448/88, che richiede la specifica preparazione del difensore d'ufficio nel rito minorile, in combinato disposto con gli artt. 15 Disp. Att. e dall'art. 97 c.p.p.;

Atteso che

il Centro per la Giustizia Minorile, organo decentrato a livello interregionale del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità, in particolare promuove e coordina interventi specializzati per la presa in carico dei minori/giovani sottoposti a procedimento penale ed accordi interistituzionali per la condivisione della politica territoriale sulla giustizia minorile. Per Il tramite degli Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni, dislocati sui territori. segue i minorenni e giovani adulti fino ai 25 anni sottoposti a procedimento dell'autorità giudiziaria minorile, con la presa in carico e la predisposizione di progetti nell'ambito di misure penali finalizzate all'inclusione sociale, con obiettivi educativi/riparativi e di responsabilizzazione e lavoro di rete con enti locali e privato sociale.

Considerato che

- l'Ordinamento Giuridico Sportivo è improntato ai principi di lealtà, correttezza e probità e ad essi devono conformare le condotte tutti di soggetti che in esso operano;
- il Codice di comportamento sportivo del C.O.N.I. specifica i doveri fondamentali, obbligatori ed inderogabili di disciplina sportiva, di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, il divieto di alterazione dei risultati sportivi, il divieto di doping e di altre forme di nocimento alla salute, il principio di non violenza, il principio di non discriminazione, il divieto di dichiarazioni lesive della reputazione altrui, il dovere di riservatezza ed il principio di imparzialità e che la loro violazione costituisce un grave inadempimento;
- l'attività sportiva, nei suoi aspetti formativi, educativi e partecipativi, a livello agonistico e non agonistico, rappresenta un ambito di inserimento e reinserimento sociale;


- le regole presenti nell'attività sportiva, individuali e gruppali, consentono la sperimentazione di comportamenti rispettosi di sé, dell'altro e dei contesti in cui si esercitano;
- l'acquisizione di competenze specifiche favorisce l'autostima e conferma possibilità evolutive alternative ai circuiti devianti;
- a trent'anni dalla entrata in vigore del nuovo processo penale minorile, il legislatore promuove politiche di deflazione all'ingresso nel circuito penale del minore, tra cui, da ultimo, le più significative possono rinvenirsi nelle disposizioni introdotte dalla L. n. 47/17 (Disposizioni sui minori stranieri non accompagnanti), e dalla L. n. 71/17 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo) con riferimento all'ammonimento del minore dinanzi al Questore ex art.7 della detta legge cit. Sempre in tale direzione con L. n. 107/15 c.d. legge della Buona Scuola sono state introdotte i percorsi di alternanza scuola-lavoro ed incrementate le attività formative professionali.
- nell'ambito sportivo, il D.Lgs. n. 229/17, il legislatore si è sempre più diretto a supportare la docenza scolastica con una docenza di carattere sportivo, come l'istituzione nelle scuole di ogni ordine e grado della cultura marinairesca e di corsi di cultura velica, ex artt. 49 e 52 del Codice della nautica da diporto e che in tal senso la Federazione Italiana Vela, le Capitanerie di Porto e la Lega Navale Italiana sono deputate in accordo con le Scuole ad istituire dei corsi per la diffusione della Cultura marinairesca;
- le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, attraverso le loro progettualità, nella osservanza del principio di lealtà sportiva, come previsto dall'art. 2 Codice di comportamento sportivo del C.O.N.I., dai cui Statuti è recepito, e della Carta dei Diritti allo sport dei ragazzi (Commissione Tempo Libero ONU 1992), possono sicuramente contribuire ad una funzione educativa e di responsabilizzazione al fine di determinare quello scatto di crescita onde potersi dire superata la messa alla prova (artt. 28, 29 D.P.R. N. 448/88), talché con l'esito positivo di essa, il minore imputato possa così

uscire dal circuito penale con una crescita reale in termini di responsabilizzazione;

- l'avvocato nel sistema-giustizia svolge una funzione pubblicisticamente rilevante, quale garante della protezione dei diritti costituzionali (art. 24 Cost.) anche in forza del principio costituzionale della funzione rieducativa del condannato (art. 27 Cost.), e le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità; mai come in questo caso la difesa del minorenne può concretamente assolvere ad una vera e propria funzione sociale, attraverso proposte che possano reinserire effettivamente nella società giovani più consapevoli dei propri doveri oltre i diritti, atteso lo specifico ruolo del difensore nel processo penale minorile, volto a:

- Far partecipare il minore al processo, rendendolo edotto delle particolari soluzioni offerte dal sistema penale minorile (cfr. artt. 27, 28 e 29 D.P.R. N. 448/88);
- Fungere da collegamento nelle interrelazioni tra indagato e Servizi Sociali; (artt. 6, 27 D.P.R. N. 448/88, D. Lgs 121/18)
- Fare da mediatore tra indagato e persona offesa; (cfr. art. 9, 27 D.P.R.)
- Essere di ausilio nella realizzazione degli eventi riparatori prodottisi dalle azioni delittuose previsti per l'esito positivo della messa alla prova; (art. 11 D.P.R. 448/88)
- Fungere da guida alle prescrizioni ascritte al minore; (L. N. 71/17)
- Fungere da collegamento tra gli esercenti le responsabilità genitoriali e le strutture giudiziarie; (L. N. 47/17; art. 56 Deontologico Forense;)

- l'istituzione del presente Protocollo per l'inserimento in attività sportive per i minori e giovani adulti sottoposti al procedimento penale presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, espressione di sinergia di tutte le parti firmatarie del Protocollo, comporterà notevoli vantaggi per tutte le figure professionali del processo penale minorile, creando la possibilità di accedere ad una offerta formativa, di carattere sportivo,



preventivamente valutabile e consoni per ogni ragazzo, a seconda del profilo personologico dello stesso;

- il presente Protocollo realizza la *ratio legis* che ispira le norme di procedura penale minorile, favorendo una possibilità di riuscita positiva della messa alla prova e di conseguenziale fuoriuscita dal circuito penale del minore o del giovane adulto, con il vantaggio per l'imputato di estinzione del reato nel caso di sospensione del processo e concessione di messa alla prova ex artt. 28, 29 D.P.R. N. 448/88 e, nel caso di esecuzione della pena, di applicazione concreta del D.Lgs. N. 121/18 in ordine alle disposizioni delle esecuzioni delle pene per i minorenni condannati; per lo Stato e la società civile così che possano riappropriarsi di un cittadino più consapevole che, attraverso un percorso formativo sportivo, affiancato alla progettualità/esecuzione, reinserisce il minore o il giovane adulto nel contesto sociale. Il tutto con evidente riduzione dei costi di giustizia per lo Stato, e con auspicabili possibilità di trovare sbocchi lavorativi nell'ambito in cui ha svolto il percorso formativo il minore; per la Federazione Sportiva, in termini di immagine ed in assolvimento della propria funzione sociale di promozione delle attività sportive; per la Giustizia Minorile, che si arricchisce di un altro tassello di offerta formativa, tesa alla rieducazione del minore sottoposto a provvedimento penale;

- dalla indagine pedagogica del percorso formativo sportivo si individuano tre aspetti
 - 1) l'elemento del beneficio della attività sportiva a livello di neuroscienze sul minore,
 - 2) l'acquisizione di competenza nell'ambito del percorso sportivo-rieducativo;
 - 3) attestazione, brevetto rilevate le acquisizioni delle competenze nell'ambito sportivo.
- Tale percorso applicabile a tutte le attività sportive, potrebbe raggiungere la sua massima performance in riferimento alle attività e discipline sportive più specifiche e ristrette, ma con un più facile potenziale delle acquisizioni delle competenze spendibili nel modo del lavoro. Ad esempio, nell'ambito dell'automobilismo o motociclismo, il minore nel





percorso di messa alla prova o di esecuzione della prescrizione potrà potenzialmente acquisire nozioni di meccanica tecnica e allo stesso tempo di attività di manutenzione dei beni, allo stesso affidati per la cura. A fine percorso potrà infine acquisire un attestato spendibile nel mondo del lavoro, di talché al buon esito della prova ed all'estinzione del reato, potrebbero fare da *pendant* l'acquisizione concreta di competenze professionali ed un posto di lavoro.

Ulteriori esempi possono essere costituiti da altre discipline sportive, ove il minore potrà, a seconda dei casi, trarre benefici, come la musica (vedi la danza sportiva), il mare (vedi gli sport acquatici o che comunque si svolgono a contatto con l'acqua), la natura (vedi gli sport all'aperto), l'ambiente (vedi il trekking, la canoa, ecc), gli animali (come l'equitazione); od ancora sentire di assolvere ad una funzione sociale, come l'acquisizione delle tecniche di salvamento (nell'ambito del nuoto), o nautiche per acquisire nozioni di patenti di veicoli, a seconda della personalità del minore e che i Servizi Minorili intenderanno essere più aderenti al caso specifico, tenendo conto anche della situazione socio ambientale del minore e potendo pre-valutare la peculiarità della progettualità sportiva messa a disposizione dalle Federazioni Sportive e dalle Discipline Sportive Associate.

Le parti firmatarie convengono
di stipulare il presente protocollo d'intesa

ART. 1 (Finalità)

Il presente protocollo ha la finalità di stabilire gli obiettivi, i compiti e le funzioni dei firmatari, nonché le modalità operative, di monitoraggio e valutazione dell'efficienza ed efficacia del protocollo stesso.

ART. 2 (Obiettivi)

Gli Obiettivi del presente Protocollo si sostanziano nella possibilità di consentire a minori e

giovani adulti sottoposti a procedimento penale minorile di sperimentare l'attività sportiva quale elemento rieducativo, formativo e di acquisizione di comportamenti e regole, quali supporto ad un inserimento e/o reinserimento sociale alternativo ai circuiti devianti o con elementi di rischio.

ART. 3 (Funzioni dei firmatari)

Il Tribunale per i Minorenni di Roma e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma si impegnano a diffondere al proprio interno il presente Protocollo, affinché ogni livello procedente ne sia a conoscenza e possa valutare la possibilità di ricomprenderlo nelle attività progettuali dei minori e giovani adulti sottoposti a provvedimento/procedimento penale.

Il Centro per la Giustizia Minorile, attraverso l'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Roma, preposto alle attività nella Regione Lazio, si impegna a diffondere al proprio interno le possibilità di inserimento dei minori e giovani adulti presi in carico nelle attività previste dal presente protocollo.

Il Comitato Regionale C.O.N.I. Lazio si impegna a promuovere momenti di formazione su aspetti del *Fair Play*, individuando tra i docenti della Scuola Regionale dello Sport del Lazio i Tutor, figure volontarie che seguiranno i partecipanti ai corsi di formazione.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma si impegna a comunicare, pubblicizzare, divulgare e promuovere il presente protocollo attraverso affissioni, pubblicazioni, corsi, convegni, seminari, master, eventi formativi, anche con riferimento alla preparazione dei difensori d'ufficio ed ai corsi di specializzazione, corsi e-learning, attività formative organizzate.

ART. 4 (Compiti dei firmatari)

I firmatari del presente Protocollo si impegnano a:

- individuare uno o più referenti per monitorare e valutare gli effetti e



l'andamento delle attività previste;

- istituire un tavolo di coordinamento dei referenti che si incontri con cadenza semestrale.

Inoltre:


- Il C.G.M., attraverso l'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Roma, si impegna ad individuare persone di minore o maggiore età, fino al compimento del venticinquesimo anno, che possano essere inseriti nelle attività proposte;
- Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma si impegna a diffondere, pubblicizzare, divulgare il presente protocollo, nonché promuoverlo presso le Federazioni Sportive e le Discipline Sportive Associate;
- Il C.O.N.I. Regionale si impegna ad individuare i corsi di formazione, in cui i minori o giovani seguiti dall'U.S.S.M., fino al compimento del venticinquesimo anno, possono essere inseriti. Nessun onere economico graverà sul CONI Lazio.

ART. 5 (Modalità operative)

Il C.G.M., attraverso l'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni, delegato fin d'ora ad operare in tal senso, si impegna a segnalare al Referente C.O.N.I. il minore/giovane adulto per l'inserimento nei corsi di formazione, ed indica sin da ora come proprio referente la dottoressa Carmen Genovese, direttore pro-tempore dell'USSM di Roma.

L'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni si impegna ad indicare il nominativo dell'operatore incaricato di seguire il minore/giovane adulto segnalato; l'operatore incaricato fornirà le informazioni necessarie garantendo la tutela della persona.

Il C.O.N.I. si impegna a verificare la possibilità di inserimento nei corsi di formazione richiesti, a fornire un referente a titolo gratuito che garantisca l'opportuna riservatezza sulle informazioni fornite e si rapporti all'operatore dell'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni per verificare gli esiti dell'inserimento ed indica sin da ora i propri referenti: Dr. Riccardo Viola e Dr. Roberto Tasciotti. Nessun onere economico graverà sul Comitato



Regionale Coni Lazio.

Il Consiglio dell'Ordine di Roma si impegna a diffondere, pubblicizzare, divulgare il presente protocollo secondo le modalità di cui all'art. 3 del presente protocollo, nonché promuoverlo presso le Federazioni Sportive e le Discipline Sportive Associate ed indica sin da ora i propri referenti: Vice Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, Avv. Mauro Mazzoni, Avv. Gerardina Gargiulo, componente della commissione di Diritto sportivo, e componente Commissione famiglia, minori e immigrazione, Avv. Onorio Laurenti, componente della Commissione di Diritto Sportivo, l'Avv. Daniela De Tommaso, componente della Commissione di Diritto sportivo ed esperto in diritto sportivo; Per la parte operativa del Protocollo seguirà documento di attuazione, e di coordinamento tra i soggetti firmatari per l'operatività del protocollo stesso.


ART. 6

(Tavolo di coordinamento e monitoraggio)

Per l'immediata operatività del presente accordo, al fine dell'ampliamento della offerta formativa con duplice funzione educativa e di reinserimento dei minori e giovani adulti sottoposti a procedimento penale, si istituisce un Tavolo di coordinamento tra il CGM ed il CONI, che sarà perfezionato con Decreto dirigenziale del Centro Giustizia Minorile, composto dai rappresentanti di entrambe le organizzazioni, come segue:

- per l'Ente CONI, il Dott. Riccardo Viola Presidente Comitato Regionale Coni Lazio, il Dott. Roberto Tasciotti, Direttore scientifico della Scuola dello sport Coni Lazio, e la Dott.ssa Teresa Zompetti, responsabile Territorio, Promozione Sport di Base e Scuola per Sport e Salute S.p.A.;
- per il CGM la Dirigente Dott.ssa Fiammetta Trisi, i funzionari Dott.ssa Anna Angela Lavacca, capo Area Tecnica, e Dott.ssa Adelina Catizone, quale delegato del Dirigente ed il Direttore dell'U.S.S.M. Roma, la Dott.ssa Carmen Genovese.

Per l'azione congiunta di monitoraggio e di gestione dei temi del presente Protocollo, è



altresì previsto che periodicamente si riuniscano i rappresentanti di tutte le parti sottoscrittrici, quale Tavolo tecnico inter/istituzionale;

-per il Tribunale per i Minorenni di Roma la Presidente Dott.ssa Alida Montaldi, il Dott. Federico Falzone;

-per la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma, la Dott.ssa Emilia De Bellis;

per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, il Vice Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma Avv. Mauro Mazzoni, e l'Avv. Gerardina Gargiulo delegato Progetto MAP Sportivo;

Esso viene convocato almeno annualmente dal CGM, anche su richiesta dei singoli firmatari del presente Protocollo, con lo scopo di monitorare le attività in corso attraverso l'analisi delle documentazioni e la raccolta dei dati effettuata dai componenti del Tavolo, con possibilità di proporre eventuali modifiche.

ART. 7

(Trattamento dei dati)

Le parti dichiarano di conformarsi alle disposizioni contenute nel D.lgs 196/2003 e di utilizzare i dati sensibili esclusivamente per motivi connessi alla realizzazione del presente Accordo.

ART. 8

(Durata, proroga e modifica del Protocollo)

La durata del presente accordo è annuale e alla scadenza il protocollo potrà essere rinnovato solo previo accordo scritto tra le parti.

L'efficacia del presente accordo è condizionata alla preventiva autorizzazione del Ministero della Giustizia.

Roma li, 18 luglio 2019

I firmatari

Dott.ssa Alida Montaldi (Presidente del Tribunale per i Minorenni di Roma)

Alida Montaldi

Dott.ssa Emilia de Bellis (Procuratore della Repubblica f.f. presso il Tribunale per i Minorenni di Roma)

Emilia de Bellis

Dott.ssa Fiammetta Trisi (Dirigente Centro Giustizia Minorile per il Lazio, Abruzzo e Molise)

Fiammetta Trisi

Avv. Antonino Galletti (Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma)

Antonino Galletti

Dott. Riccardo Viola (Presidente Comitato Regionale Lazio)

Riccardo Viola